

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Operativa Municipi - Ambito 2

OGGETTO

Preso d'atto dei verbali del gruppo di lavoro e contestuale formazione di una graduatoria per la concessione e gestione a titolo gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra via Gattamelata e via Faravelli (codice comune F205-Fg 258, particella 169) come giardino condiviso.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Savarese Sonia - Direzione Operativa Municipi - Ambito 2*

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 2)

PREMESSE

- con la Deliberazione di Giunta del Municipio 8 n. 127 del 08/08/2024 sono state approvate le "Linee guida per la concessione e gestione a titolo gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra Via Gattamelata e via Faravelli (codice comune F205-Fg 258, particella 169). Il provvedimento non comporta spesa Immediatamente eseguibile;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 7131 del 22/08/2024 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la concessione e gestione a titolo gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra Via Gattamelata e via Faravelli (codice comune F205-Fg 258, particella 169), come giardino condiviso, con scadenza per la presentazione delle domande il 19 settembre 2024 ore 12:00.

Premesso che:

- in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida predisposte, l'Area Municipi – Unità Coordinamento Municipio 8 ha curato la predisposizione del bando;
- la concessione e la gestione dell'area sono a titolo gratuito;

Considerato che:

alla scadenza del suddetto termine di presentazione delle domande è pervenuta al Protocollo del Municipio 8 la domanda del seguente proponente:

PROPONENTE	PG	DATA
Partecipato APS	476004	17/09/2024

- in data 26/09/2024 il gruppo di lavoro si è riunito per procedere all'apertura della busta, alla verifica della documentazione prevista per la partecipazione al bando, alla valutazione della domanda e all'attribuzione del punteggio;
- contestualmente alla data di adozione del presente atto, sono assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Dato atto che:

- il progetto presentato garantisce la prosecuzione e la continuità di quanto già realizzato nell'area oggetto della presente procedura e contiene spunti di innovazione e sviluppo che garantiscono la fruizione dello spazio alla cittadinanza, alle scuole, alle associazioni di quartiere, oltre al più ampio spettro di potenziali utenti;

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ l'art. 9, comma 4, lett. f) del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- ✓ Il Vigente Statuto del Comune di Milano;

- ✓ la Deliberazione di Giunta del Municipio 8 n. 127 del 08/08/2024 "Linee guida per la concessione e gestione a titolo gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra Via Gattamelata e via Faravelli (codice comune F205-Fg 258, particella 169). Il provvedimento non comporta spesa Immediatamente eseguibile;

- ✓ la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

DETERMINA

1. di accogliere le risultanze indicate nel verbale stilato dal gruppo di lavoro il 26/09/2024 riguardante la valutazione della domanda di partecipazione al bando, di cui all'oggetto, depositato agli atti d'ufficio;
2. di approvare la graduatoria qui di seguito indicata con il punteggio attribuito dal gruppo di lavoro per la concessione e gestione a titolo gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra Via Gattamelata e via Faravelli (codice comune F205-Fg 258, particella 169), come giardino condiviso a seguito della domanda pervenuta;
3. di aggiudicare a Partecipato APS – sede legale in via Alcuino n. 18 Milano Codice Fiscale BNVNDR78C23F205S – la concessione e gestione a uso gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra via Gattamelata e via Faravelli (codice comune 205, Fg 258, particella 169) come giardino condiviso, la realizzazione delle azioni previste nell'offerta presentata in sede di gara e depositate agli atti d'ufficio;
4. la durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipulazione, fatto salvo il diritto da parte dell'Amministrazione di revoca per violazione degli obblighi contrattuali o per sopraggiunti interessi di ordine pubblico;
5. di dare atto che per il soggetto individuato, verrà verificata la veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
6. di dare atto che per il soggetto concessionario saranno richieste alle competenti direzioni le attestazioni comprovanti l'eventuale beneficio dell'uso di locali di proprietà comunale e l'assenza di contenziosi con il comune di Milano;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 – bis della Legge 241/1990 e s. m. i. e del D. Lgs. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto né del Dirigente dell'Unità Coordinamento Municipio 8;
8. di approvare lo schema di convenzione relativo all'affidamento in oggetto che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.1).

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 2)
Gabriella Della Valle (Dirigente Adottante)

COMUNE DI MILANO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO – AREA MUNICIPIO 8 E L’ASSOCIAZIONE PARTECIPATO APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “GIARDINO CONDIVISO” RELATIVO ALL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN MILANO E COMPRESA TRA VIA GATTAMELATA E VIA FARAVELLI (CODICE COMUNE F205 - FG. 258, PARTICELLA 169)

L’anno **2024** (duemilaventiquattro), nel mese di.....

TRA

il Comune di Milano con sede legale in Milano - Piazza della Scala n. 3 – (C. F. 01199250158), rappresentato dalla Dott.ssa Gabriella Della Valle che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore del Municipio 8, incaricata con Atto del Comune di Milano Prot. n. 0149349 del 14/03/2024

E

l’Associazione Partecipato APS con sede legale in Milano Via Alcuino, 18 (C. F. BNVNDR78C23F205S), rappresentata dal Sig Andrea Abenavoli nato a Milano il 23/03/1978 e interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente

i quali dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- a) con la Delibera della Giunta Comunale del 25 maggio 2012 n. 1143 ad oggetto "linee d'indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale" successivamente integrata con Delibera di Giunta Comunale n. 451 del 13/03/2015 sono state individuate le modalità con cui possono essere avviati progetti sperimentali per "la gestione del verde e per la valorizzazione degli spazi in città, attraverso la collaborazione tra istituzioni ed associazioni di cittadini, che vogliono prendersi cura collettivamente del bene pubblico";
- b) con deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 08/08/2024 sono state approvate le linee guida per la concessione e gestione a titolo gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra Via Gattamelata e via Faravelli (codice comune F205-Fg 258, particella 169);
- c) con Determinazione Dirigenziale n. 7131 del 22/08/2024 è stata approvata la procedura ad evidenza pubblica e l'approvazione dello schema di avviso pubblico per la concessione e gestione a titolo gratuito dell'area di proprietà comunale compresa tra Via Gattamelata e via Faravelli (codice comune F205-Fg 258, particella 169), come giardino condiviso;
- d) L'Associazione Partecipato APS ha presentato un idoneo progetto di giardino condiviso conforme a quanto indicato nel bando, garantendo la continuità del recupero, gestione e manutenzione della suddetta area pubblica utilizzando metodi innovativi da trasformare in buona pratica generalizzata;
- e) l'Associazione si impegna a innovare, incrementare e divulgare strategie per l'abitudine alla coprogettazione, collaborazione e fruizione condivisa dello spazio pubblico oggetto della presente convenzione;

- f) gli interventi per la realizzazione del progetto di giardino condiviso saranno effettuati a titolo gratuito dall'Associazione Partecipato APS;
- g) Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 127 del 16/07/2021 è stata approvata la concessione per la realizzazione del Giardino Condiviso all'Associazione Partecipato APS, Associazione composta da genitori della Scuola di Via Gattamelata che ha come scopo statutario la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, ed in particolare, la progettazione, realizzazione e tutela di in giardino condiviso, promuovendo ogni iniziativa finalizzata alla tutela del Giardino stesso

TUTTO CIÒ PREMESSO

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione è la concessione e gestione a titolo gratuito di un giardino condiviso sull'area di proprietà comunale compresa tra Via Gattamelata e Via Faravelli da parte dell'Associazione Partecipato APS;
2. L'area risulta censita al N.C.T. Codice Comune F205 - Foglio 258 – Particella 169;
3. L'Associazione progetterà in autonomia gli spazi destinati a giardino condiviso sia nel caso venga utilizzato come verde ricreativo che produttivo (orto) nel rispetto delle regole più sotto indicate e del progetto di massima presentato al Municipio 8 e qui allegato come parte integrante della presente convenzione;
4. L'Associazione in particolare dovrà:

- a. creare uno spazio "agorà" a disposizione del quartiere, per incontrarsi, scambiarsi idee e supportarsi a vicenda dando vita ad una rete di legami;
 - b. promuovere la biodiversità urbana con la creazione di aree verdi ad hoc e l'organizzazione di eventi e laboratori didattici per adulti e bambini;
 - c. creare un'area di orti urbani condivisi in cassone a disposizione del quartiere;
 - d. organizzare eventi di quartiere nei diversi momenti dell'anno anche in collaborazione con associazioni sportive e culturali che possano arricchire l'offerta culturale del giardino condiviso. Tali momenti sociali potranno essere realizzati previa informativa al Municipio 8 e previo espletamento delle pratiche PIDS;
 - e. favorire la partecipazione attiva delle persone con disabilità alle attività proposte, predisponendo uno spazio accessibile e fruibile a tutti.
5. L'Associazione dichiara di aver visionato l'area sopra indicata e di averla trovata idonea alla realizzazione delle attività previste nel progetto di massima proposto.

ART. 2) DURATA DELLA CONVENZIONE E PRESA IN CARICO DELL'AREA

1. La presente convenzione ha una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di presa in carico dell'area, che avviene con la sottoscrizione del presente atto ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trova. La concessione è prorogabile, per una ulteriore annualità con richiesta da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza e la comunicazione di accoglimento dell'eventuale

proroga avverrà di norma almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione e sarà subordinata alle risultanze delle verifiche istruttorie necessarie;

2. E' escluso ogni tacito rinnovo della presente convenzione.
3. Il Concessionario si impegna a rilasciare lo spazio dietro semplice richiesta in caso di comunicazione inizio lavori da parte dell'Amministrazione, anche prima della scadenza naturale.

ART. 3) REGOLE DI GESTIONE DEL GIARDINO CONDIVISO

1. L'Associazione si impegna a rispettare le seguenti regole di gestione del giardino condiviso:
 - a) Ogni coltivazione orticola dovrà essere effettuata in appositi cassoni sopraelevati o su strati riportati di terreno agrario di coltivazione;
 - b) La coltivazione dovrà obbligatoriamente essere coerente al profilo ecologico (ad esempio con pratiche biologiche, biodinamiche, di permacoltura) evitando l'uso di pesticidi, diserbanti, sementi OGM;
 - c) Dovrà essere previsto il riuso della sostanza organica tramite pratiche di compostaggio e una gestione oculata dell'acqua, tramite anche l'impiego di specie rustiche e di tecniche colturali mirate al risparmio idrico;
 - d) Non potranno essere create recinzioni tra le aiuole e all'interno del giardino condiviso; eventuali suddivisioni delle aiuole possono essere realizzate con piccole siepi, ondulazioni del terreno, piante, cordoli di legno e di materiali organici;

- e) Nel giardino dovranno essere realizzate aree a coltivazione collettiva per favorire la socializzazione e la coesione sociale, per questo non possono esserci delle parcelle a uso privato;
- f) Potranno, in base alla valutazione del Comune, essere costruiti manufatti, solo se temporanei, con il vincolo alla facile rimozione della struttura e all'integrazione nell'ambiente e al decoro urbano;
- g) E' vietato il transito e il parcheggio di veicoli all'interno del giardino, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dei materiali necessari per la realizzazione del progetto;
- h) E' vietata ogni attività di natura commerciale o pubblicitaria all'interno del giardino condiviso, se non previo assenso da parte del Consiglio di Municipio 8, in osservanza alle norme in tema di commercio e al Regolamento comunale sulla pubblicità.

ART. 4) OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. E' fatto obbligo all'Associazione di:
 - a) avviare il progetto entro 60 giorni dalla firma della Convenzione e contestuale consegna dell'area;
 - b) stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della responsabilità Civile verso terzi RCT che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La Polizza per responsabilità civile dovrà contemplare i danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esplicito riferimento al progetto "Giardino Condiviso"; dovrà prevedere un numero di sinistri illimitato e avere validità pari alla durata

contrattuale del progetto. In particolare dovrà comprendere la copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti/visitatori alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti/visitatori alle iniziative e a terzi, durante l'espletamento delle attività del progetto;
- danni arrecati a beni.

Copia della polizza conforme all'originale ai sensi di legge dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio della convenzione unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento.

- c) Costituire deposito cauzionale infruttifero presso la Cassa Civica a garanzia di eventuali danni arrecati con versamento di € 250,00 (Euro duecentocinquanta);
- d) mantenere il giardino in buono stato, privo di rifiuti, detriti e materiali di risulta, e garantire la stretta conformità con la destinazione d'uso dell'area oggetto della convenzione, mantenendo la funzione di orto-giardino con attenzione al giardinaggio di prossimità;
- e) non apportare alcuna modifica strutturale all'area (potature o abbattimento alberi, ad esempio) se non previi accordi con il Comune. L'Associazione si atterrà alle indicazioni espresse del Settore Arredo Urbano e Verde in merito alla tutela delle preesistenze vegetazionali e naturalistiche di rilevanza ambientale e/o paesaggistiche, che dovranno essere conservate e valorizzate;
- f) facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nel giardino, al fine di creare una comunità di quartiere quanto più

aperta possibile alle diverse età e provenienze geografiche, dandone ampia comunicazione pubblica;

- g) presentare al Comune una relazione sull'attività svolta;
 - h) posizionare all'esterno dell'area, in luogo visibile, una targa con scritto in modo indelebile:
 - il logo e il nome del Municipio 8
 - il nome del giardino
 - il nome dell'Associazione che ha sottoscritto la convenzione
 - le informazioni inerenti le modalità di partecipazione.
2. In caso di giardino provvisto di recinzione, l'associazione consentirà l'accesso al pubblico garantendo aperture periodiche.
 3. L'Associazione è tenuta a comunicare al Municipio 8 il nominativo del responsabile e/o del referente del progetto, nonché ogni variazione delle attività previste nel progetto, che dovranno essere compatibili con i contenuti iniziali proposti.
 4. L'associazione è tenuta a garantire al Comune di Milano in qualsiasi momento il diritto di svolgere direttamente e/o indirettamente, ispezioni sull'area, al fine di verificare il corretto perseguimento delle attività previste dal progetto.
 5. L'Associazione è tenuta a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

6. L'associazione dovrà farsi carico degli oneri legati ad ogni tipo di utenza compresi gli allacciamenti e lo smaltimento dei rifiuti, nonché di tutte le spese necessarie alla realizzazione del progetto. Resta inteso che i costi relativi l'utenza acqua, di cui esiste già l'allacciamento del Municipio, saranno a carico dell'Associazione.
7. L'Associazione risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti della presente convenzione. In tali casi il Comune di Milano sarà indenne da ogni richiesta di risarcimento.
8. L'Associazione rilascerà l'area libera da cose e manufatti al termine della convenzione o in caso di revoca della stessa. Gli eventuali interventi migliorativi delle condizioni dell'area non dovranno comportare per il Comune di Milano obbligo di rimborso a qualsiasi titolo, anche in caso di recesso della convenzione.

ART. 5) IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Municipio 8 si impegna a facilitare l'utilizzazione, da parte dell'Associazione di spazi per attività di formazione e riunioni periodiche funzionali all'attuazione del progetto.

ART. 6) ESONERO DI RESPONSABILITA'

1. L'Associazione si obbliga a sollevare il Comune da ogni onere o responsabilità inerenti e/o connesse alla realizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al progetto, sino esse esercitate direttamente ovvero attraverso l'ausilio di altri soggetti.
2. In particolare l'Associazione si impegna a tenere indenne, sia civilmente sia penalmente, il Comune da qualsivoglia responsabilità

pretesa, diritto e/o ragione anche di terzi, assumendosi sin d'ora ogni responsabilità anche conseguente dell'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione.

ART. 7) RISOLUZIONE – RECESSO

1. Oltre che per la scadenza naturale, la presente convenzione può cessare per risoluzione o per il recesso di una delle Parti.
2. Il Comune di Milano ha la facoltà di recedere, con preavviso di due settimane, nel momento in cui si renda necessaria la disponibilità dell'area per opere di interesse pubblico o immediatamente qualora non venissero rispettati gli impegni in convenzione e, in questo caso, a seguito di un invito ad ottemperarvi.
3. L'Associazione potrà esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione esclusivamente per giustificati motivi, tali cioè da non consentire la realizzazione dei contenuti progettuali a base della proposta presentata.

ART. 8) RICONSEGNA DELL'AREA

1. Alla naturale scadenza della presente convenzione o alla sua cessazione a qualsiasi titolo, l'area dovrà essere riconsegnata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo.

ART. 9) CONTROVERSIE

1. La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione è quella del Foro di Milano.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Municipio 8

Gabriella Della Valle

Il Presidente dell'Associazione

Andrea Abenavoli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

